Giurisprudenza

Tribunale|Crotone|Civile|Sentenza|19 ottobre 2026| n. 684

Data udienza 16 ottobre 2026

Integrale

Responsabilità civile - Lesioni dolose in concorso - Minori - Concorso di cause - Responsabilità solidale - Abuso dell'immagine altrui - Diffusione virale di video - Cyberbullismo - Responsabilità dei genitori - Prova liberatoria - Danno biologico e morale

Repubblica Italiana

In nome del Popolo

Italiano Tribunale di Crotone

Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ….., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. …../2022 r.g. proposta

da

(...), nato a …. il (...), cod. fisc. (...), (...), nata a ... il (...), cod. fisc. (...), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sull'allora minore (...), nato a ... il (...), elettivamente domiciliati in …., alla via (...), presso lo studio dell'avv. (...) (cod. fisc. (...)

(...) pec: (...), che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. (...) (cod. fisc. (...), pec: (...), giusta procura in calce all'atto di citazione;

- attore-

Contro

(...), nato a …. il (...), cod. fisc. (...), e (...), nata a …. il (...), cod. fisc. (...), elettivamente domiciliati in …., alla via (...), presso lo studio del prof. avv. (...) (cod. fise. (...), pec: (...), che li rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuti-

nonché

(...) nato a …. il (...), cod. fisc. (...), in qualità di genitore del minore all'epoca dei fatti (...), elettivamente domiciliato in …., alla via (...), presso lo studio dell'avv. (...) (cod. fisc. (...), pec: (...), che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuto -

nonché

(...), nato a …. il (...), cod. fisc. (...), e (...) nata a …. il (...), cod. fisc. (...), in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore all'epoca dei fatti (...) nato a …. il (...), cod. fisc. (...) elettivamente domiciliati in …., alla via (...), presso lo studio dell'avv. (...) (cod. fisc. (...), pec: (...), il quale li rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuti -

nonché

(...) nata a ... il (...), cod. fisc. (...),

(...) nato a ... il (...), cod. fisc. (...)

(...), nato a …. il (...), cod. fisc. (...), e

(...) nato a ... il (...), cod. fisc. (...), elettivamente domiciliati in …., alla via (...), presso lo studio dell'avv. …. (cod. fisc. (...), pec: (...), che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuti -

nonché

(...), (...) e (...)

- convenuti contumaci -

Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.

CONCLUSIONI

All'udienza del 22.6.2026, sulle conclusioni dei difensori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI

I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.

I.1. - Con atto di citazione ritualmente notificato (...)e (...) (...), in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità sull'allora minore (...), esponevano: che in data 19.12.2020 il minore (...), figlio di (...) e (...), a seguito di un diverbio per futili motivi insorto sulla piattaforma "...", concordava con il minore (...) un incontro per un chiarimento; che il (...)si recava presso il luogo dell'incontro con i minori (...) (figlio di (...) (...) e (...)), (...) e (...) (figli di (...) e (...), (...) (figlio di (...) e (...)) al fine di aggredire (...); che gli aggressori avevano strattonato, picchiato con pugni e calci il minore (...); che, in particolare, (...), dopo aver bloccato (...) mettendosi a cavalcioni su di lui, lo aveva colpito con ripetuti schiaffi, pugni, calci e sputi sul volto e sul corpo, mentre gli altri minori lo incitavano, sollecitandolo a colpire (...) con oggetti contundenti e contando il numero dei

colpi; che la scena era stata ripresa con uno smartphone dagli altri minori presenti; che (...) (...) aveva poi estratto un coltello e colpito (...) al braccio per due volte e (...) lo aveva colpito alla testa con un pezzo di legno; che gli aggressori si erano poi allontanati; che (...), tornato a casa, si era lavato le ferite da solo e si era cambiato gli abiti, non raccontando nulla ai genitori, anche per timore di ritorsioni; che il giorno dopo (...) si era recato a casa di (...), accompagnato dal padre, per porgere le scuse alla vittima e la famiglia di (...) le aveva accettate, pensando ad una lite tra adolescenti; che dopo qualche tempo, il video era stato messo in rete e i genitori di (...), resisi conto dell'accaduto, avevano presentato denuncia; che il procedimento penale era in corso; che le condotte descritte integravano anche un grave episodio di cyberbullismo, in quanto il filmato, che mostra il ragazzo mentre viene picchiato, in condizione di sofferenza, e ne esibisce il volto insanguinato, in modo che sia identificabile, era dapprima diffuso in chat pubbliche e private e poi diveniva virale sul web; che (...)aveva subito, pertanto, un gravissimo danno morale oltre a quello fisico dell'aggressione (come accertato nella perizia di parte, allegata) ed aveva cambiato del tutto le sue abitudini; che anche i genitori del minore avevano subito un grave danno psico-fisico (come anche accertato dalla perizia di parte allegata); che la responsabilità incombeva sui minori aggressori ma anche sui loro genitori per culpa in vigilando ed educando.

Chiedevano, pertanto, l'accertamento della responsabilità dei convenuti nella causazione del danno subito e il risarcimento del danno materiale, fisico, biologico e morale in favore degli attori, oltre che quello da lesione del rapporto parentale in favore dei genitori di (...), da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa.

I.2.- Si costituivano con propria comparsa (...)e (...) (...), eccependo preliminarmente un difetto nella procura alle liti rilasciata dagli attori e chiedendo nel merito il rigetto della domanda, in quanto (...) (...) non aveva aggredito (...) ma si era difeso dall'aggressione subita dal secondo, in quanto il referto di P.S. del 15.1.2021 non poteva riferirsi all'aggressione del 19.12.2020, in quanto egli non aveva cagionato alcuna lesione fisica al (...) e non aveva diffuso il video in rete.

I-3.- Si costituiva, altresì, (...) in qualità di genitore di (...) (...)con propria comparsa, chiedendo il rigetto della domanda atto-rea, in quanto suo figlio (...) era stato minacciato dal (...)il quale l'aveva invitato all'incontro in luogo appartato, luogo nel quale egli era stato condotto da amici del (...) e aggredito, in quanto il video mostrava soltanto la fase nella quale (...) si stava difendendo e non la prima fase dell'aggressione perpetrata dal (...). Chiedeva, comunque, il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti, non sussistendo alcuna colpa in suo capo, né in educando, in quanto il minore viveva con la madre in ..., né in vigilando, non potendo egli controllare tutti i movimenti di un minore all'epoca dei fatti sedicenne e autonomo.

I.4.- Si costituivano, inoltre, con propria comparsa, (...) e (...) in proprio ed in qualità di genitori del minore (...) (, chiedendo il rigetto della domanda formulata nei loro confronti, in quanto non vi era alcuna prova che (...) avesse ferito (...) con un coltello ed il verbale di P.S. era di quasi un mese (15.1.2021) dopo il fatto (19.12.2020). Eccepivano l'indeterminatezza della domanda risarcitoria in quanto non quantificata.

1.5.- (...) (...) (...), (...) (...), (...), (...) e (...) non si costituivano, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, e all'udienza del 7.2.2023 ne era dichiarata la contumacia.

1.6.- Dopo l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova formulati dalle parti, si costituivano con propria comparsa (...) (...) (...)

(...), (...), eccependo la nullità dell'atto di citazione e chiedendo il rigetto della domanda formulata nei loro confronti, atteso che dalla narrazione dei fatti come compiuta dagli attori non si evinceva alcuna condotta imputabile agli allora minori (...) e (...).

1.7.- Era quindi svolta l'istruttoria orale (interrogatorio formale e prova testi) e disposta ed espletata c.t.u., con successiva integrazione.

I-8.- All'esito la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, era trattenuta in decisione all'udienza del 22.6.2026.

II.- Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza del petitum.

Dall'esame dell'atto introduttivo risulta, infatti, chiaramente individuato sia il petitum immediato, consistente nella richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni ed al danno psichico subite da (...) per l'aggressione del 19.12.2020 ed alla dedotta diffusione illecita del video dell'aggressione, sia il petitum mediato, con la richiesta di risarcimenti dei danni da determinarsi in corso di causa. Parimenti risultano chiaramente esposti i fatti costitutivi della domanda e le ragioni giuridiche poste a suo fondamento, con conseguente piena idoneità dell'atto a consentire ai convenuti l'esercizio del diritto di difesa.

II.1.- Nel merito, la domanda degli attori è parzialmente fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.

Gli attori (...) e (...), in qualità di genitori del minore all'epoca dei fatti (...), e quest'ultimo personalmente, hanno instaurato, infatti, il presente giudizio ai sensi dell'art. 2043 c.c., al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'azione dolosa perpetrata da un gruppo di coetanei di (...), ossia (...), (...) (...) e (...), (...) e (...), convenuti unitamente ai loro genitori, i quali in data 19.12.2020 lo avevano aggredito, il (...) prendendolo a pugni sul viso e sul corpo e a calci, oltre che sputandogli in faccia e offendendolo ripetutamente, altri incitando il (...), provocando alcune lesioni personali e un danno biologico e morale; danno aggravato dalla diffusione, qualche tempo dopo, di un video che riprendeva i fatti occorsi, divenuto virale; anche i genitori del (...) chiedono il risarcimento dei danni subiti.

La richiesta risarcitoria è fondata sulla ricostruzione della sussistenza dell'azione dolosa dei convenuti, del danno subito dall'attore, quantificato a seguito di valutazione medico-legale, e del nesso di causalità tra danno subito e azione dei convenuti.

La domanda dev'essere scrutinata alla luce della previsione dell'art. 2043 c.c., che ancora l'obbligazione risarcitoria a qualunque fatto doloso o colposo che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto, e pertanto comprende non soltanto le condotte commissive, ma anche quelle omissive.

Secondo l'insegnamento della S.C., ai fini del risarcimento del danno, l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile in virtù degli artt. 651 e 652 c.p.c., non costituisce impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Tuttavia, l'accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese le eventuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo. Ne consegue che, affinché possa ritenersi configurato un reato e consequenzialmente la responsabilità del suo autore per il danno non patrimoniale, occorre non solo che sia integrato l'elemento materiale del reato, ma anche l'elemento psicologico, il cui mancato

accertamento esclude l'ipotizzabilità del danno non patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. (Cass. n. 20684 del 25.9.2009; n. 31894 del 6.12.2019).

II.2.- Appare, pertanto, opportuno in primo luogo ricostruire il fatto come può evincersi dagli atti del procedimento penale allegati al presente fascicolo.

Gli allora minori (...), (...) (...), (...) e (...) sono stati indagati ai sensi degli artt. 110 e 582 c.p. per lesioni aggravate in concorso, mentre contro ignoti è stato aperto un fascicolo ex art. 595 c.p. e 167 bis cod. privacy per diffamazione e comunicazione e diffusione illecita di dati personali (il solo Basta anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere ex art. 4 l. 110/1975).

L'indagine era partita da una denuncia sporta da (...), in data 17.1.2021, che aveva segnalato all'(...) che in diverse chat private girava un video che ritraeva una cruenta aggressione tra minorenni, nel quale si vedevano chiaramente l'aggressore, (...), e la vittima, (...) (...). Compiute le opportune indagini, era stato sentito (...), che aveva raccontato agli operanti l'episodio del 19.12.2020, ed aveva mostrato le ferite da coltello, ormai cicatrizzate, e poi fatte refertare in data 15.1.2021.

Nell'annotazione di servizio della Questura di …. si dà atto che nel video, di durata di un minuto e trenta secondi, si vede che il (...) colpisce con numerosi pugni, calci, testate e sputi il (...)fino a procurargli gravi ferite sul volto e si sentono altri soggetti intenti a incitare il (...).

Nel corso dell'audizione protetta di (...), svoltasi nella Questura di …. il 17.1.2021, il ragazzo dichiarava: che il luogo dell'aggressione era una struttura in costruzione, adiacente la sua abitazione in via ..., dove egli si era recato il 19.12.2020 perché voleva affrontare personalmente il (...) con il quale aveva litigato sulla piattaforma …. nel mese di novembre 2020 (essendo stato offeso dal (...), egli poi aveva insultato lui e la sua famiglia); che egli aveva invitato il (...) a vedersi presso il casolare abbandonato ma che, aspettandosi che il ragazzo sarebbe arrivato da solo, egli era in realtà arrivato con altri amici, (...) e (...) , (...) , (...) (...); che mentre due guardavano, tre lo picchiavano; che all'inizio si erano scagliati su di lui il (...), il (...) e il (...) e lo avevano picchiato insieme, mentre i fratelli (...) avevano solo guardato; che, in seguito, il (...) aveva proseguito da solo a picchiarlo e il (...) aveva fatto il video (cosa che aveva appreso nel corso di una successiva telefonata con il (...), perché durante l'aggressione egli non aveva capito che lo stavano riprendendo), mentre il (...) incitava il (...) a prendere una mattonella; che dopo la fine del video, quando i ragazzi aggressori si erano allontanati, in realtà l'avevano aspettato sulle scale e quando lui aveva cercato di passare lo avevano spinto e il (...) l'aveva colpito in testa con una trave di legno che si era rotta all'impatto con la testa e lui era caduto e il (...) aveva estratto un coltellino e l'aveva infilzato sul gomito destro mentre era a terra; che egli era poi tornato a casa da solo ma prima si era fermato in locale vicino dove c'era il cugino (...) che gli aveva dapprima consigliato di andare in ospedale e poi l'aveva aiutato a pulirsi le ferite e lavarsi; che egli poi, tornato a casa e lavatosi, aveva nascosto i vestiti e quando i genitori avevano visto il viso gonfio e il labbro spaccato aveva detto che era caduto dal motorino, non facendo cenno alla ferita al gomito che aveva potuto nascondere in quanto camuffata dalla felpa; che i genitori non gli avevano creduto e si erano fatti raccontare della lite, ma lui aveva riferito soltanto che aveva litigato e si era picchiato con il (...), tanto che la mamma aveva telefonato al padre del (...) e padre e figlio il giorno dopo si erano recati a casa dei (...) per chiedere scuse, che erano state accettate da (...) perché non sapeva del video, e dai genitori perché non sapevano dell'entità dell'aggressione; che aveva saputo del video e della sua diffusione solo il 14 gennaio 2021, quanto un amico della mamma gliel'aveva inviato su Messenger.

Il 20.1.2021 (...) cugino di (...), veniva sentito presso la Questura di …. e dichiarava: che in data 19.12.2020, alle ore 15,30 circa, era stato chiamato dal cugino, mentre si trovava in un locale nei pressi di casa sua e del cugino, che gli aveva chiesto di portargli una bottiglia d'acqua, che egli gli aveva portato nel cortile e l'aveva visto tutto insanguinato al volto, con il labbro gonfio con un taglio profondo, e con un gonfiore al lato dell'occhio destro, aveva gli abiti insanguinati, sia la maglia che il pantalone; l'aveva aiutato portandolo in bagno, dove si era tolto la maglia della tuta, in modo da mostrare un taglio profondo sul braccio destro, che sembrava provocato da un coltello; che il ragazzo era coperto da sangue che cadendo a terra sporcava il pavimento; che gli aveva dato carta per asciugarsi e cerotti; che, alla sua domanda su cosa fosse successo, (...)gli aveva riferito di essere stato picchiato da alcuni ragazzi del centro storico di …., indicando solo "il figlio di (...) il pugile" che egli non conosceva; che poi (...)era voluto tornare a casa e che gli aveva detto che ne avrebbe parlato con i genitori.

La P.G. delegata allo svolgimento delle indagini procedeva a sentire la madre del (...) le persone che potevano fornire informazioni (tra cui un altro ragazzo che pur non avendo partecipato all'aggressione, era stato con (...)

(...)prima degli eventi e l'aveva rivisto dopo, (...)), interrogava i cinque indagati (tra i quali (...)e (...) si avvalevano della facoltà di non rispondere) e faceva svolgere relazioni sociali sui nuclei familiari degli stessi.

Con nota del 21.6.2021 la Questura di ... comunicava l'esito delle indagini delegate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e i cinque indagati ricevevano avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Anche l'istruttoria svolta nel presente giudizio ha confermato il coinvolgimento di tutti i convenuti nell'aggressione del 19.12.2020 e la loro responsabilità per il danno cagionato al (...)

In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso, come nel caso che ci occupa, si ricolleghi a più azioni od omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., che assume carattere generale ed è applicabile anche nei giudizi di responsabilità civile, in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse (Cass., n. 11903 del 2008).

Inoltre, in presenza di fatti imputabili a più persone coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili, quando lo stesso, inserendosi, quale causa sopravvenuta della serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria della serie causale, riveli l'inesistenza negli altri fatti del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee.

In primo luogo, deve rilevarsi che dal filmato dell'aggressione, girato dal (...) e riproducente solo la fase intermedia della stessa, nella quale il (...) era per terra e il (...), a cavalcioni su di lui, lo picchiava e insultava, si evince chiaramente che il (...) ha sferrato numerosissimi colpi con le mani e con i piedi all'indirizzo del (...) che indifeso li subiva e che lo stesso lo insultava pesantemente e continuava a sfidarlo nonostante il (...) fosse inerme, sputandogli anche in faccia e dandogli una

testata. Si vede inoltre il volto insanguinato del (...) e si sentono le urla di incitazione degli altri componenti il gruppo, che invitavano il (...)a servirsi di oggetti per picchiare il (...) e che lo incitavano a continuare.

La presenza degli altri quattro ragazzi è stata acclarata non soltanto dalle indagini svolte nel procedimento penale, ma anche ammessa da (...) e dai fratelli (...), mentre (...) non si è presentato a rendere l'ammesso interrogatorio formale, elemento che comporta l'ammissione dei fatti dedotti nelle circostanze (ex art. 232 c.p.c.). Peraltro, nel corso dell'istruttoria testimoniale è stato sentito altresì (...)il quale ha confermato i fatti di causa, dichiarando che il 19.12.2020 si era incontrato con il (...) presso il bar degli Amici e con questo si era diretto presso alcuni campetti, dove erano sopraggiunti (...), (...), (...) e (...) (...). I cinque si erano trovati per chiarire con (...) un litigio che era sorto fra di loro sulla piattaforma …., dove il (...) e il (...) si erano reciprocamente insultati e avevano insultato le rispettive famiglie. Il (...) ha dichiarato che i quattro amici di (...) "facevano i forti, suggerivano di picchiare (...)Nella strada per andare al campetto, ho cercato molte volte di dissuaderlo, di farlo ragionare, ma lui non mi ascoltava. Ricordo che qualcuno ha detto di prendere un pezzo di legno ma non ricordo chi". Le dichiarazioni di (...) rese nel corso dell'istruttoria processuale sono meno precise di quelle rilasciate nel corso dell'audizione alla Questura di …. il 6.5.2021, probabilmente in quanto da quella data a quella dell'escussione testimoniale, avvenuta nel 2026, era passato molto tempo e il (...) non ricordava tutti i particolari. Quello che appare opportuno sottolineare in questa sede è la circostanza, che sarebbe stata riferita dal (...) al (...) a telefono a gennaio 2021, secondo la quale il (...)aveva confidato al (...) che dopo la parte che si vede nel video (...) aveva colpito il (...)con un coltello, (...) (...) lo aveva preso per i capelli e colpito con un bastone e (...) gli aveva sferrato un calcio.

Deve anche ritenersi provato che il (...)sia stato, dopo che era stato girato il video, colpito dal (...) con un pezzo di legno, che si era rotto, e accoltellato dal (...), come da dichiarazioni del (...)confermate dalle sommarie informazioni rese dal (...)l 24.8.2021 alla P.G., e da dichiarazioni testimoniali di (...) cugino del (...)che lo aveva aiutato a pulirsi le ferite dopo l'aggressione.

La circostanza che (...) abbia girato il video dell'aggressione è inoltre da ritenersi provata non soltanto sulla scorta delle testimonianze svolte nell'istruttoria del presente giudizio, degli interrogatori formali di (...) e (...), dalla mancata risposta all'interrogatorio formale di (...) (sulla base del meccanismo processuale di cui all'art. 232 c.p.c., come si è detto), ma anche dalle sommarie informazioni rese dallo stesso (...) alla P.G. il 27.4.2021, nelle quali egli ha ammesso di aver girato il video su richiesta del (...), dalle dichiarazioni rese alla P.G. da (...)il 14.4.2021, che ha dichiarato che il video era stato girato dal (...) dalle dichiarazioni rese da (...) alla P.G. il 15.4.2021, che ha dichiarato le medesime circostanze.

Il video, dopo quasi un mese dall'aggressione, è stato poi fatto girare nelle chat private ed in poco tempo è divenuto virale, come dimostrato dall'istruttoria processuale (dai testi (...) e (...)) e dalla documentazione allegata, ivi compresi gli articoli di giornale esibiti da parte attrice.

11.3.- Ebbene, sulla base della vicenda come ricostruita, deve ribadirsi che ciò che conta - ai fini dell'accertamento della responsabilità in sede civilistica secondo la previsione dell'art. 2043 c.c. - è che il danno sia stato cagionato dalla condotta dolosa o colposa del danneggiante; e nella vicenda in esame nessun dubbio sussiste sulla circostanza che i convenuti abbiano volontariamente (ossia dolosamente, con azioni commissive e omissive) arrecato lesioni dolose a carico del (...). Il fatto

dannoso è pertanto indubbiamente addebitabile a tutti i convenuti, le cui colpe ai fini civilistici devono presumersi uguali.

Devono pertanto essere disattese le difese delle parti convenute, le quali hanno sostenuto, in sintesi, il (...) che era stato provocato e picchiato per primo dal (...) e gli altri che non avevano partecipato all'aggressione e che anzi avevano cercato di aiutare il (...)

Dall'esame delle emergenze istruttorie e tenuto conto dell'esito delle indagini svolte in sede penale, che possono considerarsi prove atipiche nel presente giudizio, può ritenersi provato che (...) abbia riportati le lesioni oggetto di causa in ragione delle percosse ricevute dai quattro aggressori, per futili motivi, mentre non è emersa prova che il (...) sia stato soggetto attivo nella colluttazione.

Tanto è sufficiente ai fini dell'accertamento della responsabilità, ex art. 2043 c.c., di tutti i convenuti, che rispondono in solido ex art. 2055 c.c., vista l'unicità del fatto illecito imputabile a (...), (...), (...), (...)e (...) (cfr. Cass. 19492/2007).

11.4.- Quanto ai danni subiti da (...), è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio con il dott. (...) e successivamente disposto un supplemento di perizia con il dott. (...).

Il c.t.u. dott. (...) compiuta l'analisi della documentazione esibita e visitato il (...) aveva ritenuto che non emergessero eventuali periodi di "malattia" e/o prescrizioni terapeutiche, non essendo state svolte visite specialistiche o prescritti trattamenti terapeutici specifici e risultando solo due visite psicologiche in atti, eseguite il 26.3.2021 ed il 22.4.2021 da un perito di parte, con diagnosi di "Disturbo da Stress Post-Traumatico con tratti Ansioso-Depressivi di tipo Reattivo"; in mancanza di specifica documentazione medica, ad eccezione del referto di P.S., ai fini della ricorrenza di postumi a carattere permanente, il c.t.u. aveva valutato il solo esito cicatriziale, presente sulla faccia volare del gomito destro, ipocromico, di forma irregolarmente e lievemente ovalare, di cm 2, che poteva essere posto in rapporto causale con l'evento, valutato in termini di danno biologico nel 2%. Quanto all'I.T.T., il c.t.u. dott. (...) l'aveva quantificata in 7 gg, individuando anche un periodo di I.T.P. al 50% di trenta giorni.

Il c.t.u. dott. (...), neuropsichiatra, ha nuovamente analizzato lo stato psichico del (...)diagnosticando un disturbo psichico denominato "PTDS", ossia Disturbo Post Traumatico da Stress, un disturbo borderline di personalità e dell'adattamento, un disturbo d'ansia reattivo a istanze (in atto frustrate) di autorealizzazione in contesto psicopatologico e traiettoria in atto non meglio definibile in termini prognostici, quantificando il danno biologico aggiuntivo a suo carico nella misura tra il 3 e 5%.

Quanto ai danni non patrimoniali meritevoli di risarcimento, alla luce delle decisioni delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), è il caso di premettere che: il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica; la norma di riferimento (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale; al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione; va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), c.d. danno biologico; nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma tra i possibili pregiudizi non patrimoniali descrive un tipo di pregiudizio, costituito dalla

sofferenza soggettiva anche transeunte; lo stesso è a dirsi per il c.d. danno esistenziale, categoria, che, al pari dell'altra, ha funzione descrittiva ed in particolare, descrive il pregiudizio alla vita di relazione; il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni; determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, tanto più ove questo venga liquidato in percentuale del primo; lo stesso è a dirsi per il cumulo del danno morale e di quello esistenziale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio; semmai, il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Nel caso di specie, la documentazione in atti e, segnatamente, le risultanze delle c.t.u. danno esaurientemente conto della ricorrenza di un danno biologico eziologicamente riconducibile all'evento del 19.12.2020, che può essere quantificato complessivamente nel 7% (tenuto conto del 2% già riconosciuto dal c.t.u. dott. (...) e del 5%, come percentuale indicata nel range del 3/5%, dal c.t.u. dott. (...))

Conseguentemente, facendo applicazione dei criteri in vigore per la liquidazione del danno biologico permanente per le lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%) ex art. 139 Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005) conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si ritiene equo riconoscere, a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di Euro 18.780,61 in moneta attuale, così determinata:

- danno biologico (al 7%) in considerazione dell'età del danneggiato al momento del sinistro (15 anni) per Euro 12.817,73;

- Invalidità temporanea totale Euro 403,48;

- Invalidità temporanea parziale al 50% Euro 864,60;

- Danno morale (33,33%) Euro 4.694,80.

Su tali importi non può riconoscersi la rivalutazione monetaria essendo la misura del risarcimento già espressa in valori attuali; né possono essere riconosciuti gli interessi "compensativi" in quanto l'attore non ha allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento; sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. n. 22347/2007, Cass. n. 12452/2003, Cass. n. 15823/2005, Cass. n. 3268/2008, Cass. n. 3355/2010).

11.5.- Quanto alla richiesta di risarcimento del danno psichico formulata da (...), madre di (...), deve rilevarsi che i c.t.u. nominati non hanno riscontrato la sussistenza di un danno psichico a suo carico. Nessun risarcimento a tale titolo può essere pertanto corrisposto in suo favore.

11.6.- Gli attori chiedono inoltre il risarcimento dei danni morali subiti per la diffusione virale del video dell'aggressione, che ha provocato loro sofferenze morali e cambiamento delle abitudini di vita.

Come già precisato in motivazione, sicuramente il video è stato girato da (...), il quale tuttavia ha dichiarato durante le indagini preliminari di averlo fatto in quanto richiesto da (...), che ha ammesso

tale circostanza. In ogni caso, non il solo (...) deve ritenersi responsabile dell'invio del video ad alcune chat e della successiva incontrollata ed incontrollabile diffusione dello stesso, anche se è emerso dall'istruttoria processuale che il (...)- il quale si era scusato di quanto commesso con il (...)e la sua famiglia il giorno dopo i fatti del 19.12.2020 - non aveva a sua disposizione il video e non l'ha diffuso.

Tutti i convenuti, ivi compresi i genitori degli aggressori, devono rispondere per il danno cagionato agli attori per la indebita diffusione del video dell'aggressione, in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., in quanto il fatto dannoso è imputabile alle concorrenti condotte tenute dai figli ed imputabili anche ai genitori ex art. 2048 c.c.

L'art. 2055, co 1, c.c. è applicabile ogni qualvolta un evento dannoso unico rispetto al danneggiato è causalmente derivato dalle condotte anche autonome e non identiche di più persone, cioè da fatti illeciti anche diversi e temporalmente distinti, purché concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa. Pertanto, l'art. 2055 c.c. postula l'unicità del danno configurabile, pur in presenza di più azioni od omissioni costituenti illeciti distinti, dovendo invece escludersi tale solidarietà se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente interessi diversi del danneggiato. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che "l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano 21 concorso in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno" (Cass. n. 20192/2014). Va, peraltro, evidenziato come la norma in questione abbia non la finalità di alleviare la responsabilità dei concorrenti nella produzione del danno ma quella opposta di favorire il danneggiato, rendendo irrilevante rispetto a quest'ultimo ogni accertamento circa il rapporto causale tra la singola condotta e la parte di danno da essa derivata e consentendogli di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno degli obbligati senza doverli perseguire tutti pro quota.

Al riguardo, basti ricordare che l'art. 10 c.c. disciplina la fattispecie dell'abuso dell'immagine altrui, sancendo il divieto di esporre o pubblicare l'immagine di una persona al di fuori dei casi consentiti dalla legge, ovverosia, in primis, senza il suo consenso (l'art. 96 della legge 22.4.1941, n. 633 -c.d. legge sul diritto d'autore- dispone infatti che ritratto di una persona non possa essere esposto o riprodotto senza il consenso di questa, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 97 della medesima legge), ovvero laddove l'esposizione sia tale da recare pregiudizio alla reputazione, al decoro o alla riservatezza della persona ritratta, legittimando in tali ipotesi il risarcimento del danno.

Secondo la giurisprudenza di Cassazione, il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine ma soltanto l'esercizio di tale diritto, è sempre revocabile (Cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 29/01/2016, n. 1748) e può anche essere tacito, purché sia inequivocabilmente interpretabile in tal senso attraverso il comportamento della persona ritratta (Cass. civ., Sez. I, 17/02/2004, n. 3014).

La pubblicazione di immagini, anche a mezzo social network, che permettano la riconoscibilità della persona raffigurata, senza il suo consenso, integra dunque un abuso dell'immagine altrui, vieppiù laddove sia tale da compromettere la reputazione o la riservatezza della persona ritratta,

avuto riguardo ai contenuti della pubblicazione ed anche in riferimento all'ambiente sociale ed alla situazione personale o familiare in concreto involgenti le parti in causa.

La trasmissione del video mediante whatsapp o facebook costituisce una condotta non consentita dall'ordinamento, poiché, laddove non autorizzata, la divulgazione a terzi di immagini di un minore, peraltro mentre subiva un'aggressione e gravi insulti, lede una pluralità di interessi costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, all'immagine.

La sussistenza del danno può essere provato per il tramite di presunzioni alla stregua del canone dell'id quod plerumque accidit e, nella specie, si ritiene di liquidarlo in via equitativa - tenuto conto della peculiare offensività del video, della minore età di (...) all'epoca dei fatti, della sofferenza patita e della portata diffusiva del mezzo utilizzato, capace di raggiungere un numero indeterminato di soggetti. Tali circostanze, valutate unitariamente secondo criteri di normalità causale e di comune esperienza, consentono di ritenere raggiunta la prova, quantomeno in via presuntiva, dell'esistenza di una seria e significativa sofferenza interiore nonché di una compromissione delle relazioni personali e sociali del minore e dei suoi genitori, integrante un danno non patrimoniale risarcibile.

Il danno morale subito da (...) e dai suoi genitori per l'indebita diffusione del video dell'aggressione, che deriva ex art. 185 c.p. dalla commissione del reato per il quale i cinque convenuti sono stati indagati, può essere equitativamente determinato in Euro 5.000,00 per ciascuna delle parti attrici, oltre interessi come per legge dalla data di deposito della sentenza e fino all'effettivo pagamento.

II.7.- Per i fatti illeciti subiti dal (...)ai sensi dell'articolo 2048 c.c., devono essere ritenuti responsabili in solido anche i genitori dei ragazzi coinvolti, in quanto tenuti alla vigilanza dei minori.

Per quanto riguarda la loro legittimazione passiva, deve essere infatti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale "nell'ipotesi di domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di soggetto minore di età quale autore del danno e ex art. 2048 c.c. contro il di lui genitore, si ha una situazione di litisconsorzio facoltativo nella quale, pur nella unicità del fatto storico, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della causa petendi" (Cass. n. 4303 del 13.2.2023).

In secondo luogo, nel merito, la gravità della condotta tenuta dai cinque convenuti è tale da far presumere la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. in base al quale "il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". In merito all'onere della prova, deve essere inoltre richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale "i genitori, per superare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c., debbono fornire non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore,

conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ." (Cass., n. 26200 del 6.12.2011).

Nel caso di specie, i convenuti genitori non solo non hanno provato circostanze idonee ad escludere la partecipazione attiva al pestaggio da parte dei loro figli, ma neppure hanno offerto alcuna prova tendente a liberarli dalla loro responsabilità sulla mancata vigilanza e sull'educazione nei confronti dei figli, allora minorenni.

Al contrario, la modalità del fatto illecito, consistente nella partecipazione attiva all'incontro "chiarificatore", con organizzazione dell'incontro tra il (...) e il (...) per "chiarimenti", le parole di incitamento (con le quali lo invitavano a picchiare più forte ed usare oggetti come una mattonella) rivolte al …. mentre picchiava il (...) che era a terra, inerme, e non riusciva a difendersi, denota una totale mancanza di maturità dei minorenni coinvolti e la loro incapacità di percepire il pericolo e le conseguenze lesive delle loro azioni, non avendo attuato un comportamento diretto ad una pacificazione della lite ma piuttosto avendo dato un contributo attivo aggravando le conseguenze della colluttazione.

In tale ambito, non è di certo sufficiente al fine di andare esente da responsabilità il comportamento del padre del solo (...), il quale il giorno dopo l'evento si recò a casa dei (...) per porgere le scuse sue e del figlio, in quanto trattasi di comportamento successivo all'evento che non incide sui presupposti per l'insorgere di responsabilità civile ex art. 2048 c.c.

Si ritiene pertanto che gli attori abbia provato i fatti descritti nell'atto introduttivo ed il nesso di causalità tra il reato ed il danno, da cui deriva l'obbligo degli autori del fatto illecito, in solido con i genitori, di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale agli effetti dell'art. 2043 c.c., 2059 c.c. e 185 c.p.

III.- Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 127/2022, tenuto conto del valore della controversia, in relazione al decisum, ed in applicazione dei valori medi, opportunamente ridotti per la semplicità delle questioni giuridiche controverse, ed aumentati del 50% per la presenza di più parti.

P.q.m.

il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da (...), nato a …. il (...), cod. fisc. (...) (...), (...), nata a …. il (...), cod. fisc. (...), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sull'allora minore (...), nato a Crotone il (...), contro (...), nato a ... il (...), cod. fisc.

(...), (...), nata a …... il (...), cod. fisc.

(...), e (...), nato a …. il (...), cod. fisc. (...), in qualità di genitori del minore all'epoca dei fatti (...), (...), nato a …. il (...), cod. fisc. (...), e (...) nata a …. il (...), cod. fisc. (...), in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore all'epoca dei fatti (...) nato a …. il (...), cod. fisc. (...) (...) nata a ... il (...), cod. fisc. (...), (...) nato a …. il (...), cod. fisc. (...) (...), nato a ... il (...), cod. fisc. (...), e (...) , nato a …. il (...), cod. fisc. (...), (...), (...) (...) e (...) (R.G. n. 1817/2022), così provvede:

Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione, e, per l'effetto, accerta la responsabilità civile ex art. 2043 c.c. per il danno cagionato a (...) (...) a carico di (...), (...), (...), (...) (...) e (...) oltre che, ex art. 2048 c.c., a carico di (...), (...), (...), (...) (...) (...)

Condanna tutti i convenuti, in solido ex art. 2055 c.c.: - al risarcimento del danno biologico subito da (...), che quantifica in Euro 18.780,61 oltre interessi come per legge dalla data di deposito della sentenza e fino all'effettivo pagamento;

- al risarcimento del danno morale subito da (...), (...) (...) e (...)per la diffusione del video dell'aggressione, che quantifica equitativamente in Euro 15.000,00 (Euro 5.000,00 per ogni attore), oltre interessi come per legge dalla data di deposito della sentenza e fino all'effettivo pagamento;

Rigetta la domanda di risarcimento del danno biologico in favore di (...) (...) e (...);

Condanna tutti i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori (...), (...)e (...), che liquida in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 11.424,00 per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Crotone, il 16 ottobre 2026.